



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BALENA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELENA PAGNONI

Seduta del 11/01/2018

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 04/03/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/02/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: la restituzione, sulla base del criterio proporzionale, della quota parte non maturata di "spese, commissioni e costi assicurativi", pari ad € 1.347,52; il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa; la refusione delle spese legali, quantificate in € 200,00 oltre alle spese di ricorso; in via subordinata, la quantificazione del costo effettivo del finanziamento ai fini della valutazione di un eventuale superamento dei tassi di riferimento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: che il contratto è stato estinto alla 72ma e non alla 36ma rata (rate residue: 48); la congruità dei rimborsi già riconosciuti in relazione alle commissioni dell'intermediario mandante e a quelle inerenti all'attività di gestione del prestito, in relazione alle quali ha altresì offerto in sede di reclamo l'ulteriore somma di € 241,25; la congruità del rimborso già effettuato in relazione alla componente *recurring* degli oneri di intermediazione, chiaramente indicata nel contratto; il difetto di legittimazione passiva in relazione al rimborso del premio assicurativo, peraltro già conteggiato dalla compagnia assicurativa secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale nella misura di € 291,11 (al netto della quota per



“spese di rimborso premio non goduto in caso di estinzione anticipata”, pari ad € 50,00, così come indicato dal modulo di adesione alla proposta di assicurazione, debitamente sottoscritto e versato in atti); al riguardo, fa presente inoltre di essere stata comunque delegata dalla compagnia assicuratrice alla corresponsione della somma dovuta sopra menzionata; la non debenza delle spese legali, in quanto non necessarie ai fini della soluzione della controversia. Conferma quindi la disponibilità a retrocedere al ricorrente l'ulteriore somma di € 241,25 a titolo di rimborso commissioni nonché la somma di € 291,11 a titolo di premio assicurativo non maturato, nonché la somma di € 20,00 a titolo di refusione delle spese procedura.

Chiede, pertanto, di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione o con delegazione di pagamento: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e n. 10003/2016).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, in linea con le molteplici decisioni di questo Collegio nei confronti del medesimo intermediario e su analoghe clausole contrattuali (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 15020/17 e n. 13617/17) il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento secondo il prospetto che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni intermediario mandante</i>				338,40	203,04	135,36	67,68
<i>Commissioni intermediario mandatario</i>				879,12	527,47	110,40	417,07
<i>Premio assicurativo</i>				947,52	568,51		568,51
<b>Totale</b>				2.165,04	1.299,02		<b>1.053,26</b>

Si rappresenta che l'importo totale risultante dal prospetto non coincide con le richieste del ricorrente che considera un differente numero di rate pagate (36 invece che 72 come risulta dal conteggio estintivo versato in atti) e che porta in detrazione dal dovuto unicamente un rimborso di € 168,00 per “spese di esazione”, riferito ad una voce di costo non oggetto di controversia (lett. D, “spese di esazione”).

Non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.053,26 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS